



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE  
Direzione Generale dell'Ambiente  
Servizio della Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (S.A.V.I.)

<b>N.</b>	<b>Quesito</b>	<b>Risposta</b>
1	Come data di “inizio dei lavori” successiva alla pubblicazione del bando sul BURAS si intende anche la data della determina di “lettera di incarico ai progettisti”?	Sì, in quanto anche le spese di progettazione fanno parte delle spese ammissibili al cofinanziamento.
2	Il contributo è cumulabile con il conto energia? Se sì, c'è un ordine da seguire fra le due pratiche?	Il contributo è cumulabile con gli incentivi del conto energia e con eventuali altri contributi pubblici. Il contributo è concesso al netto di altri contributi pubblici, che andranno dichiarati nel modulo di candidatura (allegato C del bando). In ogni caso, se si volesse accedere al contributo del conto energia, il massimale del 20% di agevolazioni pubbliche potrà essere superato solo per le scuole e le strutture sanitarie. Le due pratiche sono comunque indipendenti e non c'è un ordine da seguire.
3	I lavori possono iniziare anche prima dell'attribuzione del contributo, purché dopo la data di pubblicazione del bando?	Essendo il contributo erogato a saldo dei lavori, gli stessi devono terminare prima della richiesta di saldo. Ogni spesa sostenuta, per poter essere considerata ammissibile, deve essere datata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul BURAS.
4	I Comuni possono partecipare in associazione?	Questo caso non è contemplato dal bando, ma non è causa di esclusione. In ogni caso la valutazione viene fatta sul singolo impianto e non esistono premialità per eventuali associazioni. Le domande di contributo devono essere presentate per singolo intervento (art. 7).
5	Cosa si intende per fabbisogno energetico dell'edificio (criterio CV2)?	Si intendono i consumi (calcolati sul complesso dell'edificio) di energia elettrica per usi elettrici e/o termici. Nel caso di edifici esistenti dovranno essere desunti dalle fatturazioni energetiche del triennio 2004-2006; nel caso di edifici oggetto di ristrutturazione o di nuova costruzione dovranno essere riportati i dati utilizzati nella relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici (D.Lgs. 311/06, allegato E).
6	Cosa si intende per “contestuale realizzazione di interventi di efficienza energetica”?	Si intende la realizzazione o progettazione, attestate da opportune certificazioni secondo la normativa vigente alla pubblicazione del bando, di interventi di efficienza energetica sull'edificio su cui è progettato l'impianto fotovoltaico di cui si chiede il cofinanziamento. È considerato intervento di efficienza energetica la realizzazione di un impianto solare termico integrato che consenta di risparmiare il 30% di energia termica rispetto al fabbisogno annuo (art. 3.1, lett. b. del bando)



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione Generale dell'Ambiente

Servizio della Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (S.A.V.I.)

7	La contestuale realizzazione di interventi di efficienza energetica è finanziata dal bando?	Gli interventi di efficienza energetica non sono finanziati, ad eccezione degli impianti solari termici, i quali sono considerati interventi di efficienza energetica se consentono un risparmio minimo del 30% di energia termica e sono finanziati nella misura del 20%. Possono comunque essere utilizzate, senza limitazione al fine della partecipazione al bando, tutte le agevolazioni previste a livello nazionale per interventi di efficienza energetica.
8	La scuola comunale utilizza come spazio ricreativo un'area confinante, identificata catastalmente con un mappale diverso da quello della scuola. È ammissibile la realizzazione di un impianto FV ubicato su una pensilina in questo lotto?	Sì, a patto che l'impianto sia integrato o semi-integrato e che si dimostri che sia effettivamente a servizio della scuola.
9	Il centro anziani ha le falde orientate male per la realizzazione di un impianto integrato. È ammissibile la realizzazione di un impianto FV ubicato su una pensilina nella piazza adiacente, realizzata in adiacenza al centro soprattutto a servizio degli anziani in quanto il centro stesso non dispone di spazi di socializzazione all'aperto propri?	Sì, a patto che l'impianto sia integrato o semi-integrato e che si dimostri che sia effettivamente a servizio del centro.
10	La scuola elementare utilizza una palestra adiacente (di proprietà comunale). Quale tipologia di edificio viene considerata per il criterio CV1?	In caso di edifici polifunzionali si considera il punteggio maggiore. Il proponente deve dimostrare nella relazione quale è l'utilizzo prevalente dell'edificio.
11	Esiste un formato predefinito per la relazione tecnico-illustrativa?	La relazione non deve superare le tre cartelle in formato A4: eventuali elaborati in sovrannumero non saranno presi in considerazione. Non esiste un formato predefinito per quanto riguarda l'impaginazione e i caratteri, ma si dovrebbe preferibilmente evitare di utilizzare caratteri con dimensione inferiore a 9 punti.
12	Come devono essere calcolati i consumi energetici per una struttura sportiva di nuova realizzazione?	Se il progetto rientra nei casi per cui è obbligatorio predisporre la relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici (allegato E del D.Lgs. 311/06) dovranno essere riportati i dati utilizzati per la relazione suddetta. Nel caso tale relazione non sia obbligatoria (es. impianti di illuminazione delle strutture sportive), occorre dimostrare i consumi previsti in base alle dimensioni dell'impianto, all'utilizzo giornaliero e annuale e ad eventuali altri fattori che possono influenzare il funzionamento e il rendimento dell'impianto.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione Generale dell'Ambiente

Servizio della Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (S.A.V.I.)

13	Quali sono i criteri di integrazione degli impianti solari termici?	Per gli impianti solari termici valgono le stesse modalità e regole per l'integrazione degli impianti fotovoltaici (Allegato A del bando).
14	In luogo della "dichiarazione d'impegno del soggetto proponente per la copertura finanziaria con risorse economiche proprie", è possibile presentare una "dichiarazione di voler cofinanziare il restante 80% dell'impianto con una gara d'appalto a evidenza pubblica verso società ESCo a cui affidare la concessione degli impianti per un tempo determinato (8 anni)"?	<p>No. Qualunque sia la modalità di reperimento dei fondi per il cofinanziamento dell'80% dei progetti, che si tratti di fondi già disponibili presso le casse dell'ente proponente, o da reperire mediante cofinanziamento di società di servizi energetici o mediante altri contratti di finanziamento tipo mutui o <i>leasing</i>, è necessario presentare una dichiarazione così come indicata all'art. 7, comma 7, lettera a. del bando, in quanto ciò che interessa ai fini della valutazione è la disponibilità dell'Amministrazione proponente al reperimento dei fondi.</p> <p>Essendo il cofinanziamento erogato alla chiusura dei lavori e a consuntivo delle spese effettivamente sostenute, al valutatore non importa se l'Amministrazione ha, al momento della presentazione della domanda, le risorse economiche necessarie per il cofinanziamento, ovvero ha la possibilità di accendere un mutuo con la garanzia e l'impegno di poter pagare, al momento della presentazione della domanda, le rate del mutuo. Analogo discorso vale nel caso del ricorso ad una ESCo (Energy Service Company).</p>
15	È possibile realizzare due impianti a servizio di due scuole diverse, sopra uno stesso edificio (mensa a servizio delle due scuole) compreso nello stesso comparto scolastico?	Sì. Gli impianti saranno considerati separatamente a patto che i due impianti abbiano differente contatore, differente contratto energetico e connessioni indipendenti per le due utenze. Essendo prevista una valutazione relativa al singolo impianto, dovranno essere presentate istanze separate per i due (o anche più) impianti.
16	Come dev'essere calcolata la spesa ammissibile dell'impianto solare termico?	La spesa ammissibile degli impianti solari termici va calcolata senza l'ausilio di algoritmo ma semplicemente secondo le indicazioni dell'art. 5 del bando.
17	Nel foglio di calcolo, aumentando l'efficienza del generatore diminuisce la produttività.	<p>Per un refuso di pubblicazione, si legga "perdita del generatore" in luogo di "efficienza del generatore" nelle schede "Istruzioni" e "Dati".</p> <p>Il foglio di calcolo corretto è ora disponibile on-line.</p> <p>I fattori che influenzano il dato sono dovuti al surriscaldamento dei moduli, all'esecuzione dei collegamenti serie/parallelo, al rendimento del sistema di condizionamento della potenza, ecc.</p> <p>Il valore percentuale si attesta normalmente intorno al 15%.</p>



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione Generale dell'Ambiente

Servizio della Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (S.A.V.I.)

18	È necessario presentare un progetto definitivo esecutivo?	No. Deve essere presentata unicamente la documentazione indicata all'art. 7, da cui dovranno poter essere desunti tutti gli elementi necessari alla comprensione del progetto. Eventuale altra documentazione difforme o in eccesso rispetto agli allegati non sarà presa in considerazione ai fini della valutazione.
19	Il foglio di calcolo calcola anche la produttività termica di un impianto solare termico?	No. Il calcolo della produttività di energia termica dell'impianto solare è a carico del proponente e deve essere asseverata da un tecnico abilitato.
20	È necessario produrre certificazioni in merito alla produttività dell'impianto solare termico?	Tutti gli interventi di efficienza energetica sull'edificio devono essere comprovati da specifica certificazione, di cui non è necessario allegare copia ma di cui vanno indicati gli estremi di approvazione.
21	Il cofinanziamento è compatibile con il conto energia? Se sì, c'è un ordine cronologico da seguire nella consegna delle due pratiche?	Il contributo è cumulabile con gli incentivi del conto energia e con eventuali altri contributi pubblici. Il contributo è concesso al netto di altri contributi pubblici, che andranno dichiarati nel modulo di candidatura (allegato C del bando). Le due pratiche sono comunque indipendenti e non c'è un ordine da seguire.
22	È ammissibile un intervento che utilizza come modalità di cofinanziamento la cessione in comodato d'uso di un lastrico solare di proprietà comunale a una società di servizi che cofinanzierà l'impianto e ne sarà proprietaria, cedendo al Comune l'energia elettrica prodotta?	L'intervento non è ammissibile: l'impianto deve essere di proprietà dell'ente proponente e rimanere di proprietà dello stesso per un periodo non inferiore a dodici anni (art. 13 del bando).
23	Se il valore $E_s > E_m$ , il punteggio CV2 sarà sempre pari a 30? Oppure non vengono ammessi tali impianti come parrebbe dalla frase "il rapporto $E_s/E_m$ non potrà mai essere superiore all'unità"?	<p>Il bando di cofinanziamento vuole promuovere il raggiungimento dell'autosufficienza energetica negli edifici di proprietà degli Enti Locali. Per tale motivo si è ipotizzato che l'impianto installato non debba coprire un fabbisogno energetico superiore a quello necessario per l'edificio su cui è installato. Tale indicazione non è comunque causa di inammissibilità. Sono dunque ammessi anche impianti sovradimensionati rispetto alle necessità degli edifici.</p> <p>Nella valutazione del criterio CV2, come specificato nel bando, è considerato pari a 1 il rapporto <math>E_s/E_m</math> quando questo è superiore all'unità. Per tale motivo il foglio di calcolo (Allegato D) riporta in automatico tale rapporto all'unità anche quando risulti <math>E_s &gt; E_m</math>.</p>



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione Generale dell'Ambiente

Servizio della Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (S.A.V.I.)

24	Due impianti sono relativi a due edifici confinanti ma, per motivi di orientamento, sono posizionati al di sopra di uno stesso edificio. Sono ammissibili gli interventi?	Gli impianti sono ammissibili, a patto che abbiano connessioni indipendenti e siano a servizio dell'edificio a cui è riferito il contatore. Dovranno in ogni caso essere presentate domande distinte e occorrerà dimostrare con la grafica e in relazione tutti gli elementi necessari alla valutazione dei due impianti separatamente.
25	Quale quota viene considerata come quota massima dei pannelli nel caso di impianti parzialmente integrati su coperture piane?	Viene considerata la media tra la quota minima e la massima del pannello, secondo l'interpretazione corrente data dal GSE. L'integrazione effettiva è valutata attraverso il criterio CV3 "Integrazione architettonica dell'intervento".
26	Sia nel D.M. 19 febbraio 2007 che nella D.G.R. 30/9 viene menzionato il termine "balastra", senza che se ne specifichi la tipologia, ad esempio se strettamente architettonica oppure come parapetto in generale (muratura, ringhiera, materiali trasparenti, ecc.). Qual è l'interpretazione ai fini del bando?	Sono ammessi impianti parzialmente integrati con qualunque tipo di balastra anche se trasparente o ad elementi discontinui (fatta salva l'altezza massima) o anche senza balastra. L'integrazione effettiva è valutata attraverso il criterio CV3 "Integrazione architettonica dell'intervento".
27	È possibile ricorrere, per il finanziamento e la realizzazione degli impianti, a un soggetto privato (ESCo) che, facendosi carico della copertura finanziaria (a complemento dell'agevolazione), ottenga l'incarico di realizzare l'impianto, curi la gestione operativa dello stesso, sulla base di un contratto di concessione pluriennale da parte della PA? A termine della concessione l'impianto rientrerebbe nella piena disponibilità della PA. Qualora questa soluzione sia praticabile, la concessione può essere assegnata prima dell'erogazione a saldo del contributo?	La soluzione proposta è compatibile con i requisiti di ammissibilità del bando in quanto un contratto di concessione non comporta una alienazione. Rimane comunque valida la richiesta di cui all'art. 7 comma 7 - 7a, b. La data di stipula di concessione non è rilevante ai fini del bando. L'erogazione del contributo potrà essere effettuata unicamente a favore dell'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art 5. sarà e dovrà rimanere anche titolare del contratto di fornitura di energia, e in nessun caso a favore di terzi (ESCo, istituti di credito o altro).